

Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Cass. n. 537/2020

Retratto - Requisiti soggettivi ed oggettivi di legge - Onere della prova spettante al retraente - Sussistenza - Conseguenze - Mancata prova di una delle condizioni - Superfluità della verifica degli altri elementi - Configurabilità.

CONTRATTI AGRARI

DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO

PRELAZIONE

Il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, sia pure nei limiti delle contestazioni sollevate dalla controparte. Ne consegue che, ove il medesimo giudice si sia convinto che il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni, ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 537 del 15/01/2020 (Rv. 656571 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2697](#)

corte

cassazione

537

2020